

dell'Assessorato regionale delle attività produttive di approvazione dell'elenco definitivo parziale di istanze ammissibili, finanziabili, non finanziabili e non ammissibili, nella parte in cui si dà atto che, a seguito di riesame del punteggio, si conferma il punteggio della ditta ricorrente con conseguente giudizio di inammissibilità della domanda di aiuto;

- ove occorra e per quanto di ragione, del D.D.G. nr. 650/8S del 25 febbraio 2019 del Dirigente generale dell'Assessorato regionale delle attività produttive di approvazione del nuovo elenco delle istanze;

- ove occorra e per quanto di ragione, del D.D.G. nr. 651/8S del 26 febbraio 2019 del Dirigente generale dell'Assessorato regionale delle attività produttive di approvazione del nuovo elenco delle istanze;

- di ogni altro atto precedente o successivo, anche di natura istruttoria ed interlocutoria, comunque connesso, presupposto e/o consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore, nella camera di consiglio del 5 giugno 2019, il consigliere Aurora Lento e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che la controversia ha ad oggetto la mancata ammissione, a causa del punteggio insufficiente, della domanda di aiuto a valere sull'avviso pubblico relativo all'azione 3.5.1_01, "Aiuti alle imprese in fase di avviamento - Bando a sportello in esenzione", del PO FESR 2014/2020, presentata dalla ricorrente;

Ritenuto che sussiste il *periculum in mora*, in quanto nelle more del giudizio potrebbe aversi l'esaurimento dei fondi;

Ritenuto che, a una prima sommaria cognizione:

- sembra assistita da adeguato *fumus boni juris* la censura avente ad oggetto la mancata attribuzione del punteggio relativo al criterio n. 6, “Cantierabilità dell’iniziativa (possesso di tutte le autorizzazioni e pareri necessari per l’avvio dell’iniziativa”), in quanto la nota dell’8 agosto 2017 dell’architetto ██████████ ██████████ faceva espressamente riferimento alla possibilità di utilizzare la SCIA ed era, pertanto, idonea a dimostrare la sussistenza del presupposto in discussione;

- che, comunque, avrebbe dovuto essere attivato il soccorso istruttorio;

- non sembra fondata la doglianza relativa all’attribuzione di 10 piuttosto che (come verificatosi) di 5 punti (corrispondente a un giudizio di sufficiente) con riferimento al criterio 5, “Sostenibilità economico-finanziaria dell’iniziativa”, in quanto l’attestazione della Banca popolare Sant’Angelo del 22 settembre 2017 faceva generico riferimento alla capacità finanziaria dell’impresa e non all’effettivo versamento della somma relativa alla quota a carico della stessa;

Ritenuto, pertanto, di accogliere l’istanza cautelare ai fini dell’ammissione con riserva alle ulteriori fasi della procedura, previa attribuzione degli ulteriori punti spettanti con riferimento al criterio n. 6;

Ritenuto, altresì, di autorizzare la parte ricorrente a integrare il contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami del ricorso, disponendo, ai sensi dell’art. 52, comma 2, c.p.a., il quale richiama l’art. 151 c.p.c., che la stessa avvenga mediante pubblicazione, per 30 giorni, sul sito web dedicato del Dipartimento regionale delle attività produttive, da effettuarsi entro 5 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, di un apposito avviso contenente: a) copia di quest’ultima e di un sunto del ricorso; b) indicazione nominativa di tutti i soggetti inclusi nella graduatoria di che trattasi in posizione utile o non utile; c) indicazione dello stato attuale del procedimento e del sito web della giustizia amministrativa (www.giustizia-amministrativa.it) su cui potere individuare ogni altra informazione utile;

Ritenuto di compensare le spese avuto riguardo alla peculiarità delle questioni

dedotte.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) accoglie ai sensi e per gli effetti di cui in motivazione.

Fissa, per la trattazione del merito, l'udienza pubblica del 4 giugno 2020, ore di rito.

Autorizza la parte ricorrente a integrare il contraddittorio, mediante notifica per pubblici proclami, secondo le modalità indicate in motivazione.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2019 con l'intervento dei magistrati:

Calogero Ferlisi, Presidente

Aurora Lento, Consigliere, Estensore

Sebastiano Zafarana, Primo Referendario

L'ESTENSORE

Aurora Lento

IL PRESIDENTE

Calogero Ferlisi

IL SEGRETARIO